

L'articolo 2 della Direttiva appare centrale, per i riferimenti ai livelli di esposizione e le conseguenti indicazioni operative.

In tale articolo, al paragrafo 2, vengono definiti i livelli di esposizione indicativi di esistenza di rischio di assorbimento (e, per converso, i livelli di esclusione del rischio).

Al paragrafo 4 vengono invece definiti i livelli di esposizione al di sopra dei quali la Direttiva deve venire applicata in tutte le sue parti (livello di azione ambientale e biologico). Tali livelli sono diversi da quelli definiti al paragrafo 2.

Al paragrafo 3 è indicato il comportamento da tenersi nei casi in cui i risultati biologici siano compresi fra il limite descritto al paragrafo 2 e i livelli di azione.

La definizione dei livelli di esposizione che rendono "attuale" il rischio di assorbimento di piombo (come ricorda il documento del 1984 del Gruppo di Studio della Società Italiana di Medicina del Lavoro) non è contemplata dalla legislazione vigente in Italia.

Essa infatti prevede la possibilità che l'Ente di controllo e vigilanza possa esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per l'esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori (DPR 303, 1956, art. 35), ma non fissa in alcun modo i livelli di esposizione che determinano il "rischio irrilevante", lasciando in merito il giudizio all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria. La determinazione di livelli di intervento rappresenta, ovviamente, il superamento di possibili eccessivi soggettivismi.

Tuttavia, i valori dei parametri biologici e ambientali stabiliti nella Direttiva CEE non appaiono al riguardo inequivocabilmente convincenti.